

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSE

Il Codice Deontologico contiene le esigenze etiche di una 'professione'; costituisce un elemento di identità, è lo strumento attraverso il quale un professionista, facente parte di un'organizzazione, si presenta alla società e contestualmente lo strumento che orienta e guida il professionista nelle scelte di comportamento, nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici, nel dare pregnanza etica alle azioni professionali.

Si tratta di un Codice incentrato tutto sulla responsabilità di una figura professionale come l'Istruttore Cinofilo, e l'Operatore, a servizio delle persone, dei propri soci, delle famiglie, della società, dell'organizzazione di lavoro interno all'associazione, nonché dei colleghi e della 'professione' stessa.

Considerato che l'attività dell' Operatore e dell'Istruttore cinofilo, riveste un ruolo di grande rilievo nei rapporti uomo-cane nell'attuale società e che gli studi sul cane, le continue evoluzioni del pensiero e i cambiamenti normativi impongono una conseguente evoluzione di questa importante figura professionale e conseguente riconoscimento.

Lo scopo del SIUC è quindi quello di regolare l'operato degli istruttori cinofili sotto il profilo etico e deontologico al fine di tutelare il benessere psico-fisico del cane e garantire l'impostazione di una corretta relazione uomo-cane.

NORME GENERALI

1. Il benessere dei cani e dei conduttori è prioritario e mai subordinato a fini personali o speculativi.
2. Gli "Operatori e Istruttori" devono esercitare la loro attività con professionalità e serietà, sono responsabili delle loro azioni verso il binomio (cane-uomo) e verso la società. Il loro comportamento, oppure i loro consigli, nello svolgimento della loro professione non devono in alcun modo ledere nessuno.
3. Gli "Operatori e Istruttori" non devono imporre impropriamente il loro punto di vista, o disprezzare pubblicamente l'operato, la condotta o le opinioni altrui bensì dovranno esporre il proprio pensiero cercando di aiutare, per quanto possibile, il binomio cane-uomo.
4. E' fatto divieto agli "Operatori e Istruttori" di abusare della propria attività, devono mantenere relazioni professionali con i propri iscritti, non devono in alcun modo sfruttare tali relazioni per scopi, di qualsiasi natura, scorretti.
5. Gli "Operatori e Istruttori" non devono svolgere il proprio lavoro in modo illecito o non professionale, né devono esercitare la loro professione in modo tale da mettere in cattiva luce la reputazione del SIUC.
6. Gli "Operatori e Istruttori" devono crescere professionalmente provvedendo al proprio aggiornamento e alla propria continua formazione.
7. Agli "Operatori e Istruttori" è fatto divieto di collaborare con allevatori senza scrupoli che antepongano i loro scopi economici a scapito dei cuccioli che "producono", non considerando il benessere psico-fisico dei cani allevati, anche se questo comporta da parte del tecnico affiliato rinunciare a rientri economici, pubblicitari e quant'altro.
8. Gli "Operatori e Istruttori" nel caso si trovino di fronte ad un caso di difficoltà economica di un socio/cliente con un cane con evidenti problematiche, deve cercare di aiutare tale binomio per quanto possibile.

ESERCIZIO della "PROFESSIONE"

9. Gli "Operatori e Istruttori" riconosciuti dal SIUC devono tenere un libro soci dove sono registrati i dati anagrafici dei soci e dei propri cani con le schede per ognuno dei soggetti, tali dati devono essere custoditi nel rispetto della Legge sulla privacy attualmente in vigore.

10. Gli “Operatori e Istruttori” non devono dare garanzie sul risultato di un percorso educativo, sia esso un addestramento di base oppure un processo di rieducazione comportamentale, e ciò in quanto è impossibile valutare a priori tutte le sinergie e la relazione che il proprietario è in grado di attuare.
11. La preparazione degli “Operatori e Istruttori” riconosciuta dal SIUC deve essere tale da consentire a costoro di impartire sia lezioni individuali sia collettive, valutare i diversi livelli raggiunti da ogni binomio ed eventualmente suddividendoli in classi in modo da garantire la progressione nel lavoro. Tutti i soggetti presenti durante una lezione devono essere seguiti in ugual misura.
12. Ciascun “Operatori e Istruttori”, qualora non fosse in grado di condurre e portare a termine il caso a lui affidato, dovrà indirizzare il proprio socio verso un collega con competenze o attitudini personali diverse o maggiormente affini al caso in questione.
13. Gli “Operatori e Istruttori” devono essere onesti nel valutare le richieste e l’effettivo bisogno del socio e del cane, evitando di fare partecipare inutilmente questi ultimi a corsi o a lezioni superflue, dichiarando in anticipo un’effettiva stima dei costi che dovrà sostenere.
14. Gli “Operatori e Istruttori” tratteranno tutti i cani con rispetto. Devono impegnarsi, inoltre, ad operare ad alto livello professionale e usare e consigliare metodi in linea con i principi della gentilezza e della onestà verso i cani e verso i soci. Per questo motivo, non si dovrà far uso di collari con le punte, collari e dispositivi elettrici, attrezzature e tecniche coercitive. I membri lavoreranno per mettere a punto e per applicare le tecniche orientate a rispettare il benessere dell’animale e valorizzare le sue caratteristiche individuali e sociali.
15. Tutte le procedure che causano al cane dolore, afflizione e potenziali danni fisici sono incompatibili. Queste procedure rappresentano una seria violazione di comportamento etico e professionale. Nel caso di accertato coinvolgimento di “Operatori e Istruttori” con episodi di crudeltà o negligenza nei confronti degli animali, sarà considerato violato questo codice e verrà convocato il Comitato Tecnico Nazionale (CTN) per applicare le sanzioni disciplinari previste.
16. Le tecniche che si utilizzeranno e si consiglieranno devono basarsi sull’applicazione di conoscenze e ricerche scientifiche e dovranno altresì risultare dall’esperienza pratica sull’uso dei metodi non coercitivi. Se si utilizzeranno tecniche sperimentali, si dovranno informare sia il socio sia il medico veterinario referente. I membri forniranno ai soci informazioni sulla natura e i motivi delle loro azioni e sui possibili rischi e conseguenze che potrebbero derivarne. Gli istruttori, faranno comunque in modo che il loro lavoro non crei false aspettative nel socio.
17. Gli “Operatori e Istruttori” si comporteranno in modo tale da non sminuire la fiducia che la gente ha nei confronti della categoria professionale o nei confronti del SIUC e non eserciteranno la loro attività se si troveranno in condizioni fisiche o psichiche non idonee.
18. Gli “Operatori e Istruttori” potranno accettare le persone che richiederanno la loro prestazione professionale tramite fonti diverse o tramite la pubblicità diretta. Qualora tale pubblicità si riferisse a club o società non affiliate a SIUC, ciò non implicherà nessuna adesione da parte dell’Ente altrimenti che per certificare, se possibile, che tutti gli Istruttori siano propri “Tecnici” regolarmente iscritti.
19. Gli “Operatori e Istruttori” riconosciuti dal SIUC che lavorano con assistenti che non sono membri di questo Ente, i quali non hanno pertanto seguito l’iter formativo previsto, dovranno fare in modo e assicurarsi che gli stessi loro collaboratori agiscano in modo responsabile verso i soci e in conformità allo spirito di questo regolamento.
20. Nel progettare le sedute di educazione, istruzione, addestramento o di riabilitazione comportamentale, gli Istruttori, devono considerare il benessere fisico e psichico del cane.
21. Gli Istruttori potranno operare nel campo della terapia e riabilitazione comportamentale solo se in possesso di conoscenze specifiche in tale campo e, in ogni caso, sempre in collaborazione con un medico veterinario comportamentista iscritto all’Ordine con tale qualifica specialistica.

OBBLIGHI

A tutte le figure professionali riconosciute da SIUC è richiesto di:

22. Accettare e attenersi a questo codice e, a tal scopo, di far pervenire all'Ente una dichiarazione firmata.
23. Rispettare e osservare le regole, i regolamenti e le dichiarazioni dell'Ente.
24. Prendere atto che il diritto d'appartenenza alla SIUC è riconosciuto esclusivamente al singolo istruttore che affilia la propria scuola, garantendo così l'attività dei propri collaboratori/assistenti se non riconosciuti anch'essi dalla SIUC. L'appartenenza alla SIUC non potrà essere utilizzata per sostenere l'attività di un qualsiasi club, società o organizzazione ove il tecnico riconosciuto collabori saltuariamente con esso.
25. Non fare pubblicità o altra attività divulgativa che in modo tale che la stessa possa trarre in inganno e/o ingannare il pubblico con affermazioni o promesse artefatte.
26. Non sfruttare l'appartenenza all'Ente e, qualora si commercializzasse o si consigliasse un qualsiasi prodotto, di non spendere il nome dell'Ente medesimo inducendo l'interlocutore che si sta parlando in suo nome.
27. Non rivelare informazioni su nessun socio di cui si è a conoscenza a causa delle relazioni professionali che si sono stabilite, o rendere pubblici documenti, di qualsiasi natura, relativi ai rapporti con il cliente, salvo che non sia espressamente richiesto dalla legge o che il cliente non abbia dato il suo consenso.
28. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice può essere causa di radiazione dall'Ente. Il CTN della SIUC fornirà direttive sugli eventuali problemi interpretativi del presente disciplinare o relative alla condotta dei propri membri.
29. Qualsiasi reclamo o controversia che ne deriva, sarà dibattuta secondo le norme dell'Ente.